



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
12^a Seduta
Martedì 10 novembre 2015

Deliberazione n. 57 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo n. 39/2013.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 31

...omissis...

Quindi, il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Sergio e gli interventi del Presidente della Regione, Oliverio, e dei Consiglieri Tallini, Romeo, Orsomarso, Salerno e Graziano, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo richiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 31, a favore 31– ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...


IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 novembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 57 del 10 novembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO

REGIONALE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2015.

Reggio Calabria, 16 novembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

La presente legge ha lo scopo di adeguare l'ordinamento regionale della Calabria alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190".

Ed invero, l'articolo 18 del succitato decreto legislativo, dopo aver disciplinato le sanzioni poste a carico dei componenti degli organi che abbiano conferito incarichi in violazione delle disposizioni dettate dal medesimo decreto in materia di inconfiribilità e incompatibilità, prevede espressamente, al comma 3, l'obbligo delle regioni di adeguare i propri ordinamenti "individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari".

La medesima disposizione, al successivo comma 4, prevede che in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di cui sopra trovi applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

L'emanazione del presente provvedimento legislativo appare oltremodo necessaria ove si consideri che con Comunicato del 14 maggio 2015 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha espressamente sollecitato le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell'ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.


Attraverso il presente disegno di legge, pertanto, si adegua il proprio ordinamento alla normativa nazionale mediante l'individuazione delle singole fattispecie, delle procedure interne di accertamento e contestazione delle nullità degli incarichi e del soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta che per il Consiglio regionale; individua, inoltre, gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno carattere ordinamentale e non comportano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, pertanto non si rende necessaria la relazione tecnico-finanziaria di cui all'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 novembre 2015

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge adegua l'ordinamento regionale alle previsioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e disciplina le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

2. Sono soggetti alla disciplina della presente legge gli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 2

(Nullità degli atti di conferimento degli incarichi)

1. L'atto di conferimento dell'incarico ed i relativi contratti sono nulli, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito in presenza di dichiarazione che attesti l'esistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

2. L'atto di conferimento dell'incarico è inefficace, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 39/2013, qualora l'incarico sia stato conferito senza che sia stata presentata la dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013.

Art. 3

(Dichiarazione di nullità degli incarichi e produzione degli effetti)

1. La nullità degli incarichi conferiti dalla Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.

2. La nullità degli incarichi conferiti dagli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione è dichiarata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di ciascun ente.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti l'interdizione del soggetto che ha conferito l'incarico opera dalla data di adozione dell'atto che dichiara la nullità.

Art. 4

(Individuazione degli organi che operano in via sostitutiva)

1. Nel periodo di interdizione dei componenti degli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, si procede al conferimento degli incarichi nei seguenti termini:



Consiglio Regionale della Calabria

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente individuato ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

d) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013;

e) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente, qualora questi non sia interdetto al conferimento degli incarichi individuati dal decreto legislativo n. 39/2013.

2. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013 i componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dalla Giunta regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza.

3. Nel periodo di interdizione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2013, gli organi degli enti dipendenti e degli enti di diritto privato in controllo pubblico della Regione che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

Art. 5 (Invarianza di spesa)

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.